Pubblicato il 17/02/2021
N. 01959/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02903/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2903 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell'avvocato Augusto Sinagra in Roma, viale Gorizia n. 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro- tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo
- dell'esclusione e del provvedimento di esclusione, ove esistente, del ricorrente dall'ammissione alla prova orale del Concorso interno, per titoli ed esami, a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato - indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 settembre 2013, pubblicato sul bollettino ufficiale del 26 settembre 2013, supplemento straordinario n. 1/24 bis;
- dell'elenco alfabetico dei candidati idonei alla prova scritta, con il quale è stata disposta (I) l'esclusione del ricorrente dalla prova orale, (II) dalla graduatoria, ove formatasi, e (III) dal concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 settembre 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno in data 26 settembre 2013, supplemento ordinario n. 1/24 bis, ed il (IV) non superamento della prova scritta di cui all'art. 6 del suddetto bando di concorso interno, pubblicato il 18 dicembre 2015 nel Bollettino Ufficiale e consultabile sul sito web del Ministero dell'Interno https://dv.poliziadistato.it/ con valore di notificazione a tutti gli effetti di legge e di piena conoscenza erga omnes, come previsto dall'art. 5 del Bando di concorso;
- dell'elenco generale dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta, con il quale è stata disposta (I) l'esclusione del ricorrente dalla prova orale, (II) dalla graduatoria, ove formatasi, e (III) dal concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 settembre 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno in data 26 settembre 2013, supplemento ordinario n. 1/24 bis, ed il (IV) non superamento della prova scritta di cui all'art. 6 del suddetto bando di concorso interno, pubblicato il 18 dicembre 2015 nel Bollettino Ufficiale e consultabile sul sito web del Ministero dell'Interno https://dv.poliziadistato.it/ con valore di notificazione a tutti gli effetti di legge e di piena conoscenza erga omnes, come previsto dall'art. 5 del Bando di concorso;

- del verbale n. 37 dei lavori della Commissione Esaminatrice, redatto e sottoscritto il 17 dicembre 2014 nella parte in cui la Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del voto, conosciuto dal ricorrente in data 28 gennaio 2016 tramite accesso agli atti;
- del verbale n. 40 dei lavori della Commissione Esaminatrice, redatto e sottoscritto il 29 gennaio 2015, nella parte in cui la Commissione esaminatrice non rispetta i paradigmi normativi di natura procedurale ed è lesiva degli interessi del ricorrente, conosciuto dallo stesso in data 28 gennaio 2016 tramite accesso agli atti;
- dei verbali delle operazioni di valutazione delle prove scritte svolte dalla Commissione esaminatrice, ivi compreso, tra gli altri, il verbale n. 179, redatto e sottoscritto in data 15 ottobre 2015 nella parte in cui all'allegato n. 2 sarebbe espressa la valutazione dell'elaborato redatto dal ricorrente, da quest'ultimo conosciuto in data 28 gennaio 2016 tramite accesso agli atti;
- del verbale e/o decreto, ove esistente, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, ad oggi non conosciuto dal ricorrente;
- della graduatoria provvisoria e/o finale, ove formatasi, anche se ignota al ricorrente;
- del bando di concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 settembre 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno in data 26 settembre 2013, supplemento ordinario n. 1/24 bis, nella parte occorrente e nella misura in cui lesivo degli interessi del ricorrente;
- per illegittimità derivata, del provvedimento, ove esistente, di indizione delle prove orali per i candidati ritenuti idonei;
- per illegittimità derivata, dei verbali, ove esistenti, delle prove orali dei candidati ritenuti idonei;
nonché per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti dal ricorrente;
e per condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione al ricorrente di un legittimo giudizio positivo di merito e alla conseguente ammissione del ricorrente alla fase selettiva attualmente in corso delle prove orali ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale;
- in subordine, condannare l'Amministrazione resistente a tenere tutti i comportamenti e adottare i provvedimenti necessari alla migliore tutela di tutti gli interessi fatti valere dal ricorrente, tra cui anche, se del caso, la rinnovazione delle procedure di correzione di tutti gli elaborati scritti ritenuti idonei o, in via gradata, del solo elaborato scritto del ricorrente in ogni caso alla stregua di criteri conformi alla legge generale e speciale e con una motivazione effettivamente idonea a dare conto dell'applicazione dei predetti criteri e dell'iter logico giuridico seguito nella valutazione;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da liquidarsi anche in via equitativa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt.4 del d.l. n. 28/2020 e 25 del d.l. n.137/2020;
Relatore nell'udienza pubblica da remoto del giorno 9 febbraio 2021 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, di cui al Bando indetto con Decreto 24 settembre 2013, pubblicato sul Bollettino ufficiale del 26 settembre 2013.
Dopo la pre-selezione sono state previste la prova scritta e l'accesso alla prova orale solo se riportata una votazione non inferiore a 35/cinquantesimi a detta prova scritta.
La Commissione esaminatrice, con verbale n. 37 del 17 dicembre 2014, ha individuato criteri e modalità di valutazione della prova scritta: rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
Dopo aver superato la preselezione il ricorrente ha svolto la prova scritta e il suo elaborato è stato valutato con punteggio 20/50, inferiore al punteggio minimo di 35/50 previsto nel Bando, non consentendo l'ammissione alla successiva prova orale. Il controinteressato, sig. S.M. è stato dichiarato idoneo in quanto il suo elaborato è stato valutato 36/50.
Ritenendo le suddette valutazioni oltremodo ingiustificate, oltre che incomprensibili, il ricorrente ha provveduto a sottoporre il proprio elaborato ad un esperto della materia, richiedendo a quest'ultimo di verificare se il suo elaborato fosse stato redatto e valutato in conformità ai criteri espressamente stabiliti dalla Commissione Esaminatrice, nonché nella misura di quanto richiesto dal Bando di concorso all'art. 6. Ebbene, il predetto esperto, facendo una rigida applicazione delle regole del bando e della lex specialis, ha dato un giudizio complessivo di sufficienza dell'elaborato dell'odierno ricorrente.
Parte ricorrente, con un ricorso articolato in plurimi motivi di censura, tutt'altro che sinteticamente esposti in circa 50 pagine, si duole dunque della illegittimità di detto punteggio, come emergente dai verbali di correzione degli elaborati e riscontrato all'esito di istanza di accesso agli atti, esponendo doglianze così sintetizzabili:
1) Violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e all'art. 12 D.P.R. 487/1994 per la assoluta genericità dei criteri valutativi stabiliti dalla Commissione Esaminatrice. Vizio di illegittimità per violazione degli artt. 3 e 21 septies, comma 1, Legge 241/1990; i criteri stabiliti dalla Commissione nel verbale n. 37 della riunione del 17 dicembre 2014 sarebbero del tutto generici ed inconsistenti e, pertanto, illegittimi sotto plurimi profili: la Commissione non fisserebbe indicatori e principi di valutazione idonei a pervenire ad un giudizio uniforme degli elaborati, bensì si limiterebbe a far corrispondere un generico "giudizio" ad una votazione numerica che assumerebbe, *ictu oculi*, la funzione di una generica e superficiale spiegazione ex ante delle votazioni numeriche attribuite ma non può certo guidare il processo valutativo per arrivare ad assegnare quello specifico voto. In tale contesto, sarebbe evidente la violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali (o idoneative), vale a dire la necessaria uniformità valutativa, assicurata dalla certezza ed uniformità dei criteri di valutazione in concreto applicati. In subordine, parte ricorrente chiede l'annullamento del bando gravato nella parte in cui non ha esplicitato le caratteristiche che i criteri di valutazione, da predisporre a cura della commissione esaminatrice, avrebbero dovuto avere per essere effettivamente conformi all'art 12 del D.P.R. 487/1994 ed ai principi costituzionali di a cui all'art. 3 Cost. di uguaglianza e ragionevolezza.
2) Violazione di legge con riferimento alla lex specialis del Concorso (Bando di Concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 settembre 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno in data 26 settembre 2013, supplemento ordinario n. 1/24 bis, e verbale n. 37) e con riferimento all'art. 12 D.P.R. n. 487/1994. Vizio di illegittimità per violazione degli artt. 3 e 21 septies, comma 1, Legge 241/1990.

Gli atti impugnati mostrerebbero un ulteriore duplice motivo di illegittimità là dove le determinazioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente sarebbero state assunte in violazione della lex specialis che ha disciplinato e regolato l'intera procedura concorsuale per cui è causa. L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione risiederebbe nell'avere l'Amministrazione stessa, dapprima stabilito ed enunciato - nel citato Bando all'art. 6 e nel citato verbale n. 37 - i criteri di valutazione degli elaborati, e successivamente - durante la correzione degli stessi - completamente disatteso quei medesimi criteri e norme prefissate, cui al contrario avrebbe dovuto uniformare la propria condotta, essendosi ad esse autovincolata. Infatti, il verbale di correzione dell'elaborato del ricorrente, ossia il n. 179 del 15/10/2015, si limiterebbe a riportare il seguente giudizio a fronte del voto numerico assegnato di 20: "*Trattazione disorganica con carenze diffuse e contenuti inadeguati con riferimento ai diversi aspetti della traccia, soprattutto nella seconda parte (di difficile lettura il contenuto della brutta copia oltre tutto diverso da quello della bella)".* Sarebbe di tutta evidenza che il giudizio così espresso dalla Commissione rifletta - oltre che una evidente violazione della lex specialis - anche un impianto motivazionale gravemente carente, illogico, irragionevole ed incongruo per aver, tra altro, omesso di enunciare quali sarebbero i "taluni aspetti" della traccia non adeguatamente sviluppati, (vizio e carenza di cui si dirà nel successivo paragrafo). Inoltre, l'intero processo logico seguito dalla Commissione ad essere inficiato e viziato - anche sotto un profilo di irragionevolezza ed erroneità dell'Iter logico-argomentativo. Non vi sarebbe infatti traccia alcuna, nel giudizio espresso dalla Commissione - quale riportato nel citato verbale di correzione - dell'applicazione dei sopradetti criteri di giudizio prefissati nel Bando, né a quelli prefissati dalla Commissione alla stregua del verbale n. 37.
3) Eccesso di potere ed in particolare contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, incongruenza, illogicità, manifesta ingiustizia, carenza del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni con riferimento alle norme di condotta indicate nel verbale n. 37.Difetto di istruttoria, violazione del D.P.R. n. 487/1994. Vizio di illegittimità per violazione degli artt. 3 e 21 septies, comma 1, Legge 241/1990. Invero, in sede di correzione dell'elaborato, la Commissione esaminatrice avrebbe omesso di esprimere un giudizio valutativo che significasse e giustificasse le scelte operate alla luce ed in ossequio dei criteri di legge prefissati nella lex specialis. Non vi sarebbe modo di individuare, quali siano le 'carenze diffuse' e 'contenuti inadeguati' su cui la stessa Commissione avrebbe illegittimamente fondato, in via esclusiva, ossia pur in presenza di altri tre criteri, la sua valutazione. E tra altro, la brutta copia corrisponde alla bella. L'impianto motivazionale che sorregge le determinazioni dell'Amministrazione sarebbe inoltre gravemente insufficiente nella misura in cui non darebbe contezza alcuna, in concreto, dell'asserito parziale inadeguato sviluppo del quesito che, ciononostante, avrebbe reso addirittura pari a 20 il voto da attribuire. Al contrario, l'esperto di parte incaricato del parere, ha espresso nei confronti del ricorrente un giudizio motivato di sufficienza dei compiti e ha evidenziato, in modo altrettanto motivato, difetti e mancanze in compiti di candidati pur ammessi alla prova orale. Sarebbe evidente, pertanto, il lamentato vizio di eccesso di potere anche per genericità, lacunosità e carenza della motivazione. Nel caso di specie, dunque, sarebbe difettata un'adeguata istruttoria della procedura concorsuale che si sarebbe riflessa anche nella mancanza di un'adeguata, logica e legittima motivazione della valutazione espressa.
4) Violazione di legge con riferimento all'art. 97 Cost. e all'art. 12 D.P.R. 487/1994. Vizio di illegittimità per violazione degli artt. 3 e 21 septies, comma 1, Legge 241/1990 per l'assoluta inadeguatezza della motivazione espressa mediante il mero punteggio numerico. L'elaborato dell'odierno ricorrente non reca infatti alcun segno, annotazione e/o alcuna osservazione, bensì solo una laconica "argomentazione" al voto attribuito, insufficiente come tale a rendere palese quale sia stato il ragionamento valutativo, né l'iter logico-giuridico che ha condotto all'attribuzione del voto numerico.
5.1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 52 Decreto 28 aprile 2005, n. 129 con riferimento al verbale della Commissione esaminatrice n. 40 del 29 gennaio 2015. Violazione dell'art. 97 Cost.; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 Legge n. 241/1990 e delle

regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza ed imparzialità. Lamenta in primo luogo il ricorrente che la Commissione sarebbe incorsa in una grave omissione sotto l'aspetto formale, procedurale e comportamentale laddove, in spregio dell'art. 11 D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 52 Decreto 28 aprile 2005, n. 129 - prima dell'inizio della prova scritta - avrebbe omesso di sottoscrivere una dichiarazione che attestasse che tra i membri della commissione medesima ed i candidati non sussistessero situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 cod. proc. civ..; non si dà invero atto nel verbale n. 40 (che avrebbe dovuto registrarne l'espletamento) dell'adempimento di tale obbligo di legge recato da una norma posta a presidio del superiore principio di garanzia tanto della trasparenza dell'operato dell'amministrazione tanto del giusto procedimento e funzionamento degli organi collegiali.
5.2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, co. 3 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129 con riferimento al verbale della Commissione esaminatrice n. 40 del 29 gennaio 2015. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 Legge n. 241/1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza ed imparzialità.
Sotto altro profilo, parte ricorrente censura l'operato della Commissione laddove in violazione delle regole di condotta recate dai citati art. 11 D.P.R. n. 487/1994 e art. 54, co. 3 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129 che impongono alla Commissione, all'esito della scelta della traccia del compito da svolgere, ed in sede di corretta conservazione della stessa, di 'chiudere' la traccia individuata in pieghi o buste suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dal Presidente della commissione e dai suoi componenti nonché dal segretario', avrebbe diversamente operato, come si evince dal verbale n. 40 del 29 gennaio 2015, in tal modo: "*Il Presidente, preso atto della regolarità della composizione della commissione, invita i componenti a proporre la traccia per l'esame scritto. Dopo aver elaborato la traccia, stampata in un foglio A4 e controfirmata da tutti i membri della commissione, il segretario chiude il foglio in doppia busta e lo consegna al Presidente.*"
Due quindi sarebbero le gravi irregolarità nell'operato della Commissione: (i) in primo luogo, non si dà atto - in quanto tale obbligatorio momento procedimentale è qui difettato - della chiusura della traccia in una busta o piego suggellato e firmato da tutti i componenti e dal segretario; (ii) in secondo luogo, la sottoscrizione da parte dei componenti della commissione - già irregolare perché apposta sul foglio che reca la traccia - e non sulla busta che avrebbe dovuto contenere la traccia stessa - sarebbe inficiata anche per incompletezza in assenza della firma del segretario della Commissione.
5.3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56, co. 4 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129 con riferimento al verbale della Commissione esaminatrice n. 40 del 29 gennaio 2015. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 Legge n. 241/1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza ed imparzialità.
Ed invero, l'art. 56, co. 4 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129 prevede che i plichi ove vengono raccolte le buste contenenti gli elaborati svolti *'sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario'*. Di tale operazione di apposizione della firma non si dà atto nel citato verbale n. 40. Da ciò parte ricorrente deduce che la citata prescrizione di legge sia stata illegittimamente ed arbitrariamente violata con conseguente elusione di un altro dettame normativo che traendo fondamento nel principio costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, posto a presidio del superiore principio di garanzia tanto della trasparenza dell'operato dell'amministrazione tanto del giusto procedimento e funzionamento degli organi collegiali.
6.1. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione sotto altro profilo. Ad avviso di parte ricorrente, per tutti i motivi evidenziati emergerebbe come, nel caso di specie, gli elaborati concorsuale non sarebbero stati

legittimamente e correttamente valutati. La Commissione esaminatrice nella valutazione della suddetta prova non avrebbe ad esempio rilevato il macroscopico abbaglio in cui è incorso un candidato, là dove ha affermato che "l'elemento soggettivo del reato" è "la persona o le persone che a vario titolo attuano il comportamento vietato". Altro caso di errore evidente sarebbe quello relativo all'uso ripetuto e costante in tutto lo sviluppo dell'elaborato - di un altro candidato - del termine "CASUALITA'" invece e al posto del termine "CAUSALITA". Questi elementi, analizzati e paragonati all'elaborato del ricorrente, consentirebbero di evidenziare la disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa la Commissione.
Tale dato sarebbe valorizzato dall'ulteriore elemento raccolto con il parere *pro-veritate*, dal quale emerge che: "Nel raffronto dei criteri elaborati dalla Commissione Esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto 24 settembre 2013, pubblicato sul bollettino ufficiale del 26 settembre 2013, supplemento straordinario n. 1/24 bis, l'elaborato consegnato dal sig. Santoro appare:
1) *Contenuto rispondente alla traccia seppur con troppa ampiezza espositiva nelle tematiche rappresentate;*
2) Trattazione che nell'insieme richiama i riferimenti normativi in maniera sufficiente;
3) Senza alcun errore grammaticale e di sintassi, sufficientemente chiaro nell'esposizione;
4) Coerenza nei limiti della logica coesione argomentativa (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Ne deriverebbe il macroscopico errore di giudizio - e non già una mera divergenza valutativa di stampo soggettivo - commesso dalla Commissione esaminatrice nel non rilevare la sopradetta carenza e nel non valutare negativamente alla stregua dei criteri prefissati l'elaborato del controinteressato.
La Commissione ha, infatti, attribuito una valutazione insufficiente a compiti che, come quello del ricorrente, viceversa, avrebbero dovuto essere considerati completi, esaurienti, corretti e pertinenti. Tanto emergerebbe *ictu oculi* dalla lettura dell'elaborato dell'odierno ricorrente che infatti svolge la traccia assegnata senza errori né di forma, né di contenuto nella misura richiesta dal bando (che prevede come l'elaborato debba vertere su meri "elementi" di diritto penale) e in conformità dei criteri prefissati. Inoltre ciò sarebbe comprovato anche dal parere *pro-veritate* prodotto: infatti, da una valutazione comparativa tra elaborati di altri candidati poi risultati idonei - e di cui il ricorrente è venuto regolarmente in possesso tramite richiesta di accesso agli atti - si rileva come siano stati espressi giudizi positivi di elaborati nonostante la presenza in questi ultimi di macroscopiche lacune contenutistiche, o peggio, grammaticali ed espositive purtuttavia ignorate e non stigmatizzate dalla Commissione esaminatrice.
6.2. Eccesso di potere. Arbitrarietà nell'emanazione dei giudizi. Anomalie negli esiti di correzione. Illogicità manifesta della procedura valutativa.
I suindicati difetti della procedura valutativa risulterebbero inoltre evidenziati ed aggravati dalle osservazioni compiute sulla base della scienza statistica. La procedura valutativa è stata infatti sottoposta al vaglio probabilistico circa la distribuzione dei voti: la relazione elaborata a firma del Prof. Alessandro Polli, del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Dell'Università Sapienza di Roma, ha rilevato anomalie non giustificabili con l'ordinaria discrezionalità del giudizio ma, al contrario, riconducibili ad una illogicità/arbitrarietà delle valutazioni, tali da sfuggire alle regole della scienza probabilistica. Nella procedura concorsuale in esame, infatti, pur essendo state fissate modalità di valutazione di massima, l'assegnazione di un voto complessivo numerico appare in alcun modo sufficiente ad estrinsecare il percorso logico seguito dalla Commissione, vista la totale incoerenza dell'attribuzione di punteggi estremamente bassi rispetto all'effettivo contenuto degli elaborati. Tali anomalie non sarebbero attribuibili alla componente di discrezionalità, legittimamente esercitata dai Commissari, bensì ai criteri di valutazione e altre modalità tramite cui gli stessi hanno trovato applicazione. L'intera procedura sarebbe quindi caratterizzata da illogicità, attraverso cui si declina l'eccesso di potere, tale da rendere meritevole di annullamento l'intera fase di correzione dei compiti.

Conclude quindi il ricorrente chiedendo:
- l’annullamento del punteggio attribuito e la condanna dell'Amministrazione resistente all'attribuzione al ricorrente di un legittimo giudizio positivo di merito e alla conseguente ammissione del ricorrente alla fase selettiva attualmente in corso delle prove orali ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale;
- in subordine, di condannare l'Amministrazione resistente a tenere tutti i comportamenti e adottare i provvedimenti necessari alla migliore tutela di tutti gli interessi fatti valere dal ricorrente, tra cui anche, se del caso, la rinnovazione delle procedure di correzione di tutti gli elaborati scritti ritenuti idonei o, in via gradata, del solo elaborato scritto del ricorrente in ogni caso alla stregua di criteri conformi alla legge generale e speciale e con una motivazione effettivamente idonea a dare conto dell'applicazione dei predetti criteri e dell'iter logico giuridico seguito nella valutazione;
- in via ulteriormente gradata, disporre l'annullamento della procedura concorsuale;
- in estremo subordine, di disporre l'annullamento del bando di concorso gravato nella parte lesiva per il ricorrente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla indizione di un nuovo concorso avente ad oggetto la selezione dei medesimi profili professionali;
- in ogni caso, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da liquidarsi anche in via equitativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato in resistenza con comparsa di stile.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito sulla illogicità della condotta della Commissione e l’irragionevolezza nella valutazione riguardo al suo elaborato, con difetto di imparzialità e disparità di trattamento.
Il Ministero resistente ha depositato documentazione relativa al procedimento.
Con ordinanza n.3633 del 2016, pubblicata in data 5.07.2016, è stata respinta la suindicata domanda cautelare.
Con atto recante motivi aggiunti, depositato in data 3.8.2017, il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito degli idonei al concorso interno e gli ulteriori atti, meglio indicati in epigrafe, in relazione ai fatti intervenuti nelle more. In particolare riferisce che con il Decreto del 26 ottobre 2016 il Capo della Polizia, dopo lo svolgimento delle prove orali della contestata selezione, prima dell’adozione della graduatoria di merito - preso atto del rilevante contenzioso sviluppatosi con riferimento alla selezione - ha istituito la Commissione interna di verifica (cd. Commissione Piantedosi).
Espone il ricorrente che in data 30 giugno 2006 l’Associazione “Tutela e Trasparenza” consegnava al Capo della Polizia dott.Gabrielli un dossier contenente una serie di temi al fine di rilevare macroscopici errori commessi in sede di correzione e che, successivamente, il Capo della Polizia avrebbe comunicava la decisione di istituire una Commissione interna di verifica per la ricognizione delle proceduredi una relazione con l’indicazione delle posizioni da salvaguardare tra i candidati esclusi alla prova scritta che avevano proposto ricorso. Malgrado in data 6 gennaio 2017, in una occasione pubblica, il Capo della Polizia avesse manifestato perplessità sulla legittimità del concorso, in data 12 gennaio 2017 veniva pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori. In data 13 giugno 2017 veniva poi data comunicazione dell’elevazione dei posti, con ammissione al corso di formazione anche di ulteriori 474 Vice-Ispettori dichiarati idonei oltre ai 1400 inizialmente previsti.
Pertanto alla luce dei fatti sopravvenuti e della intervenuta graduatoria ha proposto motivi aggiunti deducendo, innanzitutto, motivi di impugnazione per illegittimità derivata dalla mancata ammissione del ricorrente alle prove orali, come dedotto nel ricorso introduttivo e, nella sostanza, la erroneità della valutazione dell’elaborato del ricorrente nonché la violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione, vizi parimenti presenti anche nella graduatoria impugnata.
Inoltre, parte ricorrente ha dedotto ulteriori motivi, lamentando violazione dei criteri di composizione della Commissione esaminatrice e violazione dell’art.4 della Lex specialis, dell’art.10 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell’art.52 del D.M. 129/2005, con riferimento alla

partecipazione alle sedute tra il 1° febbraio 2015 e il 20 marzo 2015 della Dott.ssa Rosalba Marini, cessata dal servizio in data 1° febbraio 2015. Il decreto ministeriale 129 del 2005 disciplina infatti la nomina della commissione esaminatrice del concorso interno per l'accesso al ruolo degli ispettori all'articolo 36, rinviando all'articolo 16 che, con riferimento al concorso pubblico per ispettori, prevede la composizione della commissione facendo riferimento a personale in servizio, fatta eccezione per il presidente della commissione; la componente supplente della commissione esaminatrice dottoressa Marini, cessata dal rapporto di impiego per limiti di età il 1 febbraio 2015, non avrebbe potuto essere confermata nell'incarico di componente della commissione con il decreto impugnato del 20 marzo 2015 in quanto, sebbene l'articolo 53 del decreto ministeriale 129 del 2005 prevede in astratto la conferma del componente della commissione il cui rapporto di lavoro si risolva durante l'espletamento delle operazioni concorsuali, non si potrebbe riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento di conferma. Sarebbe inoltre illegittima, per difetto di motivazione, la "conferma" della predetta dott.ssa Marini, avvenuta con decreto del Capo della Polizia del 30 marzo 2015 con efficacia retroattiva dal 1° febbraio 2015, in quanto trattandosi di una eccezione alla regola il Capo della Polizia avrebbe dovuto meglio specificare, al di là delle rappresentate "ragioni di continuità", le motivazioni che hanno consentito alla Dott.ssa Marini di permanere nella Commissione malgrado posta in quiescenza.
Con il medesimo atto di gravame parte ricorrente ha chiesto anche l'ostensione di tutti i documenti non prodotti e in particolare della relazione finale della Commissione c.d. Piantedosi e il verbale/relazione finale redatta dalla Commissione esaminatrice (c.d.Rosini), ribadita con istanza depositata in atti in data 9 gennaio 2018.
Con ordinanza presidenziale n.4159/2020 del 2.12.2020 sono stati disposti adempimenti istruttori a carico dell'amministrazione ed è stata accolta l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al Corso, a mezzo di notifica per pubblici proclami. Tale adempimento è stato eseguito, come risulta in atti.
Il Ministero resistente in data 15 e 22 dicembre 2020 ha depositato documentazione in adempimento dell'ordinanza istruttoria, tra cui la relazione della Commissione c.d. Piantedosi, comprensiva delle schede di valutazione, dei verbali e degli atti del procedimento.
Parte ricorrente con successiva memoria, in vista dell'odierna udienza, ha preso atto della documentazione prodotta, rilevando come la predetta Commissione avesse una mera funzione consultiva di assistenza per la Amministrazione convenuta, senza alcun potere decisorio e che comunque anche la successiva "valutazione" confermativa (ancorché improduttiva di effetti) da parte della "Commissione di verifica" nei confronti del ricorrente non avrebbe tenuto conto – né la prima e né la seconda – dell'errore incorso e determinato dalla parziale riscritturazione "in bella copia" (per insufficienza di tempo), da parte del candidato -OMISSIS-, con la conseguenza di confondere tra "brutta copia" e "bella copia", ritenendo la "bella copia" come prova scritta monca e dunque incompleta nella trattazione della "traccia" e risultando, probabilmente, incomprensibile, cioè indecifrabile, a causa della redazione grafica, la cosiddetta "brutta copia". Errore che, comunque, in alcun modo potrebbe giustificare la valutazione negativa operata dalla Commissione giudicatrice solo sulla base, come detto, o di un errore e, di conseguenza, di una non consentita presupposizione (di contenuto insufficiente della trattazione della "traccia") con riguardo alla stesura risultante dalla "brutta copia". Ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Alla udienza pubblica del 9 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
La controversa vicenda, articolata con ricorso introduttivo e atto recante motivi aggiunti, verte sulla legittimità della valutazione della prova scritta del ricorrente relativa al concorso in questione e della complessa procedura concorsuale, con riferimento agli atti e verbali, come indicati in epigrafe.
Parte ricorrente ha al proposito dedotto una serie di articolati motivi volti a censurare le operazioni di correzione, svolti con il ricorso introduttivo e poi ulteriormente sviluppati con i successivi motivi aggiunti, anche alla luce dell'operato della Commissione Piantedosi che, come accennato in

narrativa, è stata nominata con decreto del Capo della Polizia, prima della conclusione del procedimento concorsuale, al fine della verifica delle operazioni selettive e valutative. In particolare, la Commissione Piantedosi ha operato una verifica non riesaminando tutti gli elaborati scritti, ma una campionatura del 10%, ritenuta tale da consentire l'estensione all'intera selezione dei risultati ottenuti. Comunque, all'esito delle osservazioni formulate, la Commissione Esaminatrice riteneva inopportuno procedere al riesame in autotutela, sia con riferimento alla revisione generale degli elaborati dei ricorrenti, sia uti singuli, confermando all'unanimità ogni precedente determinazione ed attività svolta fino alla chiusura dei lavori, avvenuta in data 13 marzo 2017.
L'Amministrazione ha quindi proseguito nell'iter concorsuale portandolo a temine, convocando i vincitori al corso di formazione, con successivo invio degli stessi presso la sede di servizio cui sono assegnati.
Tanto premesso in fatto, quanto al presente ricorso va rilevata l'infondatezza del primo motivo di impugnazione del ricorso introduttivo, con cui parte ricorrente deduce, nella sostanza, la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 per la genericità dei criteri valutativi stabiliti dalla Commissione esaminatrice riguardo le prove scritte, il difetto di istruttoria e di motivazione per la erronea valutazione dei fatti, la contraddittorietà, la illogicità, con conseguente violazione del principio di trasparenza, di imparzialità e di proporzionalità.
Analoghe censure sono avanzate con il primo motivo dell'atto recante motivi aggiunti per illegittimità della graduatoria finale affetta da illegittimità derivata dalle violazioni già dedotte con il ricorso introduttivo, esaminate congiuntamente per economia processuale.
Osserva al riguardo il Collegio, in via generale, che il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, prevede all'art. 12, comma 1 che le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
Analoga disposizione è prevista dall'art.52 del Regolamento recante le modalità di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della Polizia di Stato, adottato con DM n.129 del 2005, riguardo la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali da parte della Commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, e ciò per poter determinare i punteggi da attribuire alle singole prove.
Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, come risulta in atti, non soltanto ha predisposto una griglia di valutazione richiedendo il rispetto di 4 parametri (e precisamente: 1) Rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2) Completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3) Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4) Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia, cfr. verbale n. 37 del 17.12.2014), ma ha anche accompagnato il voto numerico di 20/50 ad una sintetica motivazione; nel caso specifico: *"Trattazione disorganica con carenze diffuse e contenuti inadeguati con riferimento ai diversi aspetti della traccia, soprattutto nella seconda parte (di difficile lettura il contenuto della brutta copia, oltre tutto diverso da quello della bella)".*Ne deriva, come corollario, anche l'infondatezza del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, che per motivi di connessione logica oltre che di ripetitività delle argomentazioni possono essere esaminati congiuntamente.
La Commissione infatti, applicando i criteri di valutazione, come definiti, si è quindi espressa in un giudizio sintetico che ha accompagnato il voto numerico, assolvendo così l'obbligo di trasparenza e di motivazione delle valutazioni, in quanto risulta che la valutazione di ogni elaborato accompagnata con un giudizio raccordato al voto. Infatti, specificando la motivazione con il riferimento a "*Trattazione disorganica con carenze diffuse e contenuti inadeguati con riferimento ai diversi aspetti della traccia, soprattutto nella seconda parte (di difficile lettura il contenuto della brutta copia, oltre tutto diverso da quello della bella*)", la Commissione esaminatrice ha reso comprensibili le ragioni dell'insufficienza; in sostanza la Commissione, anziché predeterminare una

griglia di punteggi parziali riferibili a ciascun criterio di valutazione, ha inteso esprimere un giudizio, congiunto al voto numerico, idoneo a rendere esplicita, caso per caso, l'applicazione dei criteri prestabiliti, rendendo trasparente e sindacabile, in concreto, la valutazione espressa, senza che possano rilevarsi vizi motivazionali come censurato dal ricorrente.
Parte ricorrente deduce inoltre l'eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza della valutazione espressa nei suoi confronti evidenziando la correttezza del suo elaborato redatto in sede di esame, con riferimento all'inquadramento della fattispecie giuridica connessa al parere richiesto; illegittimamente, dunque, sarebbe stato attribuito all'elaborato del ricorrente il voto di 20/cinquantesimi, insufficiente per l'ammissione alla prova orale. Assume parte ricorrente che il voto accompagnato dal richiamato giudizio espresso riguardo al suo elaborato sarebbe contraddittorio rispetto ad altri giudizi espressi dalla Commissione riguardo agli elaborati di numerosi concorrenti ammessi alla prova orale, autori di elaborati palesemente insufficienti, come allegati.
Al riguardo, va preliminarmente precisato che la motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, comunque espressa dalla Commissione d'esame, trattandosi di due forme di espressione, sintetica e più analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. Non può invero negarsi che la votazione numerica, unitamente al giudizio sintetico è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti dettagliati criteri di valutazione prefissati dall'Amministrazione.
Del resto è comune l'orientamento della giurisprudenza sulla questione che ritiene necessaria la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, considerando tale fase lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della Commissione esaminatrice e il corretto esercizio del suo potere tecnico - discrezionale sintetizzato dal voto numerico. La votazione numerica - attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico - in mancanza di una norma contraria esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in se stesso, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici – come nella specie articolati in una griglia di 4 parametri - per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n.1860; idem, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4745; Tar Lazio, Roma, sez. I, 1 agosto 2018, n. 8606; idem, sez. II, 21 novembre 2018, n. 11282). Né rileva, come sostenuto dal ricorrente, la mancanza negli elaborati del ricorrente di segni di correzione e/o glosse: infatti, come già evidenziato dalla Sezione in analoghi precedenti riguardanti il medesimo concorso- v.TAR Lazio, sez.I quater, 02680/2019- ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (così da ultimo la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.7/2017, che richiama, tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, ed in passato Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913 e Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).
A ciò va aggiunto che nell'ambito di un concorso pubblico, la Commissione d'esame gode di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri valutativi della prova, pertanto il giudice può sindacarne la legittimità solo nel caso in cui sia fornita la prova di concreti elementi dai quali possa desumersi il carattere illogico della scelta; costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 1 agosto 2018, n.1913).

Né può valere a minare la legittimità della valutazione compiuta dalla Commissione, come sostenuto nel sesto motivo di ricorso, l'allegazione di un parere *pro-veritate*, che, diversamente da quanto ritenuto dalla competente Commissione, ha valutato sufficienti gli elaborati del ricorrente.
E' noto infatti come nell'ambito delle procedure concorsuali le valutazioni espresse da pareri *pro-veritate* espressi da soggetti diversi da quelli istituzionalmente competenti sono irrilevanti, a meno che i giudizi delle speciali commissioni siano affetti da abnormità, e che neppure attraverso tali pareri è consentito al Giudice sostituire la propria valutazione a quella dei componenti della Commissione (T.A.R. Marche Ancona Sez. I Sent., 11/04/2017, n. 289; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica Sent., 20/03/2017, n. 84). In particolare, non è consentito al Giudice della legittimità di sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice i pareri *pro-veritate* resi da terzi, non potendosi ammettere che professionisti scelti ex post dall'interessato, in assenza dell'anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d'esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato (T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I Sent., 24/10/2017, n. 643). Del resto, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la Commissione si è anzi dimostrata bendisposta sforzandosi di ricostruire gli elaborati del sig. Santoro con un "collage" tra la bella e la brutta copia, pur essendo le stesse state ritenute "diverse".
Ciò, a maggior ragione, nel caso in esame, anche in considerazione della meticolosa attività successivamente compiuta dalla Commissione di verifica c.d.Piantedosi.
Al riguardo, il Collegio alla luce della copiosa documentazione e dall'esame della Relazione della predetta Commissione, evidenzia come tale Organo di verifica, dopo aver proceduto alla lettura di tutti i temi dei candidati che avevano proposto ricorso giurisdizionale e di un campione limitato dei temi dei candidati idonei (corrispondente al 10%, per un totale di 221 elaborati), onde apprezzare l'omogeneità di applicazione dei criteri valutativi seguiti ed adottati dalla Commissione di concorso, ha effettivamente riconosciuto "l'esistenza di un numero consistente di elaborati che avrebbero dovuto passare il vaglio della Commissione seppur ritenuti ingiustamente insufficienti all'esito della prima correzione e viceversa".
Più specificatamente, per quanto riguarda al campione delle valutazioni dei candidati idonei, il 19% dello stesso risultava "non pienamente congruente" rispetto ai criteri prefissati e il 5% "non congruente"; quanto all'esame delle valutazioni attribuite ai temi dei candidati che, in generale, avevano presentato ricorso, si è rilevata una percentuale pari al 17% di non piena congruenza e del 7% di incongruenza. Tali valori, tuttavia, venivano ritenuti dalla Commissione stessa frutto di una fisiologica modulazione della discrezionalità tecnica nell'ambito di una procedura concorsuale che ha visto la correzione di una notevole mole di elaborati (oltre 6000); il livellamento sul punteggio di minima sufficienza (35/50) trovava invece, ad avviso della Commissione c.d. Piantedosi, la sua spiegazione nella natura della procedura selettiva, rivolta a personale già in servizio e pertanto già in possesso di una formazione professionale omogenea. Né, all'esito delle osservazioni formulate, la Commissione esaminatrice riteneva opportuno procedere al riesame in autotutela, sia con riferimento alla revisione generale degli elaborati dei ricorrenti, sia *uti singuli*, confermando all'unanimità ogni precedente determinazione ed attività svolta fino alla chiusura dei lavori, avvenuta in data 13 marzo 2017.
Con specifico riferimento all'elaborato del ricorrente, contraddistinto dal numero progressivo perid 218511, abbinato alla busta contenente l'elaborato n.5422, corretto come da verbale n.179 del 15 ottobre 2015, lo stesso è stato ritenuto insufficiente dalla Commissione esaminatrice di concorso, con il voto pari a 20/cinquantesimi, accompagnato dal richiamato giudizio: "*Trattazione disorganica con carenze diffuse e contenuti inadeguati con riferimento ai diversi aspetti della traccia, soprattutto nella seconda parte (di difficile lettura il contenuto della brutta copia, oltre tutto diverso da quello della bella*)". La correttezza della valutazione è stata sostanzialmente confermata dalla Commissione c.d. Piantedosi che ha ritenuto la valutazione congruente con tutti i criteri di valutazione, come da scheda di lavoro redatta in data 13 febbraio 2017.

Nello specifico, con riferimento al primo criterio, richiedente la rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate, la Commissione di riesame ha rilevato: "parziale rispondenza alla traccia; sviluppo confuso e del tutto carente. SI".
Con riferimento al secondo criterio, facente riferimento alla completezza della trattazione e alla esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, la Commissione di riesame ha rilevato: "Trattazione incompleta e confusa. Presenza di riferimenti normativi e dottrinali con richiami poco consapevoli. SI".
Con riferimento al terzo criterio sulla correttezza grammaticale e sintattica, nonché la chiarezza espositiva, la Commissione di riesame ha rilevato: "Presenza di errori di grammatica e di sintassi. Chiarezza assente. SI".
Infine, con riferimento al quarto criterio di valutazione, relativo alla coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia, la Commissione di riesame ha rilevato: "Corenza non sempre presente. SI".
Dunque, la Commissione di riesame ha ritenuto la valutazione della Commissione esaminatrice di concorso complessivamente congruente ai criteri di valutazione ("Congruenza complessiva SI").
Ritiene il Collegio, innanzitutto, che, per costante giurisprudenza, l'opinabilità delle questioni giuridiche sottese alle prove scritte dei concorsi impedisce di esaminarle come se si trattasse di quiz, rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite, sicché il giudizio sulle soluzioni offerte dal candidato risulta condizionato in modo determinante dal percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell'ambito di una più generale valutazione sulla completezza e sulla logica interna dell'elaborato.
Pertanto, la valutazione degli elaborati e la valutazione degli errori di diritto si risolverebbe in un giudizio sul merito preclusa al Giudice Amministrativo.
Inoltre, nello specifico caso in esame, dal raffronto tra l'elaborato del ricorrente e i criteri di riesame stabiliti dalla stessa Commissione c.d. Piantedosi risulta la non manifesta erroneità della valutazione concorsuale impugnata.
Ne deriva quindi che essendo stata accertata la non manifesta irragionevolezza della valutazione censurata e la congruenza della stessa ai criteri di valutazione, si deve ritenere che, nel caso di specie, la Commissione di concorso abbia correttamente esercitato la discrezionalità tecnica propria di ogni Commissione d'esame.
Va altresì rilevato che il richiamo del ricorrente a presunte dichiarazioni rese dal Capo della Polizia riguardo la procedura concorsuale e i lavori della Commissione di verifica non assumono rilievo in quanto non dimostrano in concreto riguardo alla censurata illegittimità della insufficienza della prova scritta del ricorrente, come valutata dalla Commissione di esame (tra l'altro mai revocata dall'incarico) e ulteriormente riscontrata dalla Commissione di riesame c.d. Piantedosi.
Il ricorso va quindi respinto, nella parte in cui parte ricorrente chiede l'annullamento della valutazione negativa espressa nei confronti dei propri elaborati e, dunque, l'ammissione alla conseguente prova orale.
Quanto alle censure con cui parte ricorrente deduce quelle che a suo avviso costituirebbero "gravi irregolarità procedurali" - evidenziate nei vari punti del quinto motivo- dalle quali deriverebbe, in via subordinata, l'annullamento di tutta la procedura concorsuale di cui trattasi, ritiene il Collegio che non ogni irregolarità formale o procedurale può avere effetti invalidanti.
In particolare, quanto al profilo di irregolarità evidenziato nel motivo 5.1., anche se l'art. 11 D.P.R. n. 487/1994, è nel senso di richiedere anticipatamente, nella prima seduta di insediamento, la dichiarazione di cause di incompatibilità con i candidati, da parte dei commissari del concorso, tale omissione si deve considerare irregolarità formale sanabile; ed invero, la dichiarazione resa successivamente si configura quale sanatoria di una mera irregolarità tranne il caso in cui si dimostri che la procedura concorsuale sia stata in concreto viziata da provate e non dichiarate situazioni di incompatibilità (Cons. Stato Sez. VI Sent., 17/03/2009, n. 1558).

Analogamente, quanto ai profili denunziati da parte ricorrente con i motivi 5.2 e 5.3, si ritiene che la violazione dell'art.11, comma 3, del d.P.R., con riferimento alla necessaria chiusura delle tracce in plichi suggellati e firmati esteriormente dai componenti della commissione e dal segretario, anche a non voler aderire all'orientamento giurisprudenziale più rigoristico secondo cui la violazione delle regole procedurali poste a presidio dei principi di par condicio tra i candidati, segretezza delle prove e anonimato possa rilevare solo nel caso in cui venga dimostrata in concreto l'avvenuta lesione degli stessi, ritiene il Collegio che comunque la violazione di detta disposizione possa rilevare, ai fini di un eventuale annullamento del concorso, solo quando effettivamente gli adempimenti richiesti siano del tutto mancati - giacchè solo in tal caso potrebbe solo ipotizzarsi una violazione, seppure solo astratta, dei richiamati ali principi (Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2006, n. 1068; TAR Lazio - Roma, Sez. II, 15 settembre 2008, n. 8328; TAR Sicilia - Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528) - e non quando, come nel caso in esame, si lamenti esclusivamente che non ne sia stata data traccia nella verbalizzazione, trattandosi in questo caso di mera irrregolarità sanabile.
Quanto poi alle censure di cui ai punti 6.1 e 6.2 del ricorso, evidenzia il Collegio che la circostanza che la procedura concorsuale in esame sia stata caratterizzata da alcune anomalie è un dato riscontrato dalla stessa decisione del Capo della Polizia di istituire la Commissione di verifica interna (c.d.Piantedosi).
La Commissione di verifica, istituita con decreto del Capo della polizia del 26 ottobre 2016, dopo aver proceduto alla lettura di tutti i temi dei candidati che avevano proposto ricorso giurisdizionale e di un campione limitato dei temi dei candidati idonei (corrispondente al 10%, per un totale di 221 elaborati), onde apprezzare l'omogeneità di applicazione dei criteri valutativi seguiti ed adottati dalla Commissione di concorso, ha effettivamente riconosciuto "l'esistenza di un numero consistente di elaborati che avrebbero dovuto passare il vaglio della Commissione seppur ritenuti ingiustamente insufficienti all'esito della prima correzione e viceversa". Più specificatamente, per quanto riguarda il campione delle valutazioni dei candidati idonei, il 19% dello stesso risultava "non pienamente congruente" rispetto ai criteri prefissati e il 5% "non congruente"; quanto all'esame delle valutazioni attribuite ai temi dei candidati che, in generale, avevano presentato ricorso, si è rilevata una percentuale pari al 17% di non piena congruenza e del 7% di incongruenza. Tali valori, tuttavia, venivano ritenuti dalla Commissione stessa frutto di una fisiologica modulazione della discrezionalità tecnica nell'ambito di una procedura concorsuale che ha visto la correzione di una notevole mole di elaborati (oltre 6000); il livellamento sul punteggio di minima sufficienza (35/50) trovava invece, ad avviso della Commissione Piantedosi, la sua spiegazione nella natura della procedura selettiva, rivolta a personale già in servizio e pertanto già in possesso di una formazione professionale omogenea. Comunque, all'esito delle osservazioni formulate, la Commissione Esaminatrice riteneva inopportuno procedere al riesame in autotutela, sia con riferimento alla revisione generale degli elaborati dei ricorrenti, sia uti singuli, confermando all'unanimità ogni precedente determinazione ed attività svolta fino alla chiusura dei lavori, avvenuta in data 13 marzo 2017. E tuttavia, con riferimento allo specifico caso dell'elaborato del ricorrente, la Commissione Piantedosi ha rilevato che la. Commissione esaminatrice ha rispettato tutti i criteri di valutazione predeterminati dalla commissione medesima. In ogni caso, all'esito della relazione, l'amministrazione ha ritenuto di non annullare il concorso e la mancata impugnazione di tale decisione con ulteriori motivi aggiunti rende, dunque, improcedibili i motivi in esame in quanto nessun vantaggio potrebbe trarre parte ricorrente dall'eventuale accoglimento degli stessi.
Vanno, infine, respinte le autonome censure proposte con i motivi aggiunti, con cui si contesta l'illegittima composizione della Commissione esaminatrice.
Al riguardo, giova premettere che l'elaborato del ricorrente è stato corretto in 15 ottobre 2015 (verbale n.179) e pertanto la censura dedotta è, innanzitutto, inammissibile per carenza di interesse, non avendo avuto alcun ruolo la dott.ssa Marini nella correzione degli elaborati di cui trattasi. In ogni caso, come già ritenuto dalla Sezione in ulteriori decisioni da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, la censura è infondata (cfr.Tar Lazio, I quater, n.2681/2019 pubblicata in data 1 marzo 2019). L'articolo 53 del decreto ministeriale 129 del 2005, al comma primo, prevede espressamente

la conferma, con decreto del Capo della polizia, dei componenti della commissione esaminatrice il cui rapporto di impiego si risolva durante l'espletamento della commissione.
In linea teorica, l'istituto della conferma è riconducibile al principio della economicità dei mezzi giuridici, tendendo a conservare in parte gli effetti di un precedente atto giuridico.
In base a tale premessa si deve ritenere che la conferma nell'incarico, nella fattispecie disposta con decreto adottato ai sensi dell'articolo 53 del richiamato decreto ministeriale 129 del 2005, abbia efficacia retroattiva, consentendo al membro della commissione cessato dal servizio di continuare a svolgere validamente le funzioni di commissario d'esame, indipendente dal fatto che il provvedimento confermativo sia stato adottato dopo l'evento della cessazione dal servizio, purché in costanza dei lavori della commissione di concorso.
3. In conclusione, il ricorso introduttivo e l'atto recante motivi aggiunti in quanto infondati devono essere respinti.
4. Dalla reiezione del ricorso deriva la reiezione, per insussistenza dei presupposti costitutivi, della domanda risarcitoria.
5. Le spese processuali, per la complessità e particolarità delle questioni trattate, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sugli atti recanti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati